



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7

Via Virgilio, 27 – 65127 PESCARA – Tel./Fax 085.61284 – 085.61285

Cod.Fisc. 91117670686 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFUKCI

E-mail: peic830004@istruzione.it; PEC:peic830004@pec.istruzione.it

www.icpescarasette.edu.it



Prof. 6727/06.02

li 08/07/2021

C O N T R A T T O

T R A

Istituto Comprensivo "Pescara 7" - Pescara

e

*Gruppo sportivo dilettantistico "Dannunziana"
Per attività didattiche piano estate 2021*

CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A.S.2020/2021

CODICE CIG: ZC53266FA7

CODICE CUP: D29J21006240001

TIPOLOGIA ATTIVITA':

CORSO DI PALLAVOLO

Delibera collegio docenti n. 36 del 30.06.2021;

**CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER CORSO DI
PALLAVOLO A.S. 2020/2021**

L'anno duemilaventuno, addì 08/07/2021 le parti costituite di cui alle successive lettere a) e b), avanti a me, Direttore dei servizi generali e amministrativi, titolare dell'Ufficio rogante in nome e per conto dell'istituto proponente, come disposto dall'art. 44. comma 2 del D.I. 129/2018, sono presenti:

a) L'Istituto Comprensivo "Pescara 7" (C.F. 91117670686), nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Rossella Di Donato, nato a Città Sant'Angelo (PE) il 04/01/1971, cod.fiscale DDNRSL71A44C750X.

b) L'Associazione "Gruppo Sportivo Dilettantistico Dannunziana" C.F. 91138490684, con sede legale in Pescara, via Elettra snc (PE) e Rappresentante legale Dott. Vettraino Massimiliano, nato il 28/05/1951 a Esperia (FR)- C.F. VTTMSM51E28D440K.

Il presente contratto, redatto in quattro esemplari; è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

PREMESSA

- VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- VISTI il D. Lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D. Lgs. n. 56/17 recante "Disposizioni integrative e correttive";
- VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/05/2019 con delibera n.16;
- CONSIDERATO l'art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che ha assegnato fondi *"al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022"*;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 643 del 27.04.2021 "piano Estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio";
- VISTA la nota del M.I. n. 11653 del 14.05.2021 che detta le istruzioni per l'attuazione del "Piano Estate";
- VISTA la nota del M.I. n. 11658 del 14.05.2021 che assegna a questa istituzione scolastica l'importo di € 20.526,14 per la realizzazione delle attività di cui all'art. 31, comma 6, del D.L. 41;
- VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 19.05.2021 in relazione al Piano Scuola Estate 2021 di Istituto con l'adesione alle tre fasi proposte dal M.I.;
- CONSIDERATA la ricognizione dei bisogni formativi effettuata con monitoraggio prot. n. 5289 dell'01.06.2021 rivolto alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado in relazione alle attività da promuovere per il periodo giugno - settembre 2021;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che il piano definito per la Fase 2, sulla base dei bisogni formativi rilevati, prevede attività ludico-ricreative, sportive e motorie finalizzate al recupero della socialità, tra le quali lezioni di pallavolo rivolte agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 36 del 30.06.2021 in relazione al piano organizzativo della Fase 2 del Piano Estate relativa ai mesi di luglio e agosto;

VISTO il progetto presentato dalla ASD Dannunziana Volley a questo Istituto, acquisito con prot. n. 6228/06 del 23.06.2021, che soddisfa completamente il Piano di ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto delineato nell'ambito del Piano Estate 2021, relativamente alla Fase 2;

CONSIDERATE le iscrizioni degli alunni alle diverse attività proposte nel Piano Estate di Istituto raccolte con modulo di adesione inviato con prot. n. 6470 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che l'Associazione "Gruppo Sportivo Dilettantistico Dannunziana" C.F. 91138490684, con sede legale in Pescara, via Elettra snc (PE), dispone di esperti e di strutture adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi alle attività progettuali programmate;

CONSIDERATO il rapporto di collaborazione già avviato con l'ASD Dannunziana Volley che durante l'anno utilizza per gli allenamenti dei propri atleti la palestra del plesso scolastico "11 febbraio '44" sulla base della concessione accordata dal Comune di Pescara e dal Consiglio di Istituto, ciò che ha dato modo di verificare l'elevata professionalità e affidabilità della Società Sportiva;

CONSIDERATO che l'ASD propone lo svolgimento di attività di pallavolo dal 13 luglio al 26 agosto, con due incontri settimanali per un totale di 14 lezioni di 1,30 ore ciascuna, per una spesa complessiva di € 675,00, onnicomprensivi,

L'anno duemilaventuno, addì 08/07/2021, le parti costituite di cui alle lettere a) e b)

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ARTICOLATO

Art. 1 - Premessa

La premessa è parte integrante della presente convenzione

Art. 2 - Terminologia

ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

- a) per " **Dirigente** " si intende l'istituzione scolastica l'I.C. "Pescara 7" di Pescara;
- b) per " **Impresa** " si intende l'Associazione " Gruppo Sportivo Dilettantistico Dannunziana" di Pescara.

Art. 3 -Oggetto

1. al Dirigente è riservato il compito di promuovere le condizioni di socialità attraverso l'organizzazione e la programmazione dei percorsi ludico-ricreativi per le classi primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto.



2. L'Associazione ha fornito al dirigente i nominativi ed i curricula degli istruttori che cureranno le attività di pallavolo organizzate per i ragazzi e che risultano essere:


Cognome e nome	Qualifica	
DI SIMONE Tommaso	Tecnico FIPAV Coni III grado	Direttore Tecnico progetto
IEZZI Lorenzo	Tecnico FIPAV Coni I grado	Istruttore giovanili
ANGELONI Marta	Giocatrice serie B Fipav CONI	Istruttore giovanili

Art. 4 - Termini di efficacia e durata del contratto

Il presente contratto ha la durata per il periodo dal 13/07/2021 al 26/08/2021, con decorrenza dal 13/07/2021.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'azienda

1. L'Associazione si impegna a fornire tramite i propri esperti, le lezioni di Pallavolo presso la palestra del plesso "11 febbraio '44" per il mese di luglio e successivamente presso la sede del Palasport "C. Quaranta", zona Stadio come da calendario programmato delle attività che si allega al presente contratto;
2. L'Associazione s'impegna, altresì, a seguire le attività sportive programmate per le classi come da progetto prodotto;
3. L'Associazione s'impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione concordata le caratteristiche e gli standards qualitativi dell'IC "Pescara 7";
4. nello svolgimento dell'attività l'Associazione si obbliga, inoltre, a garantire:
 - a) la vigilanza sugli alunni della classe per la quale l'attività è prestata;
 - b) le condizioni di sicurezza e di igiene, secondo le condizioni stabilite dal competente ufficio del servizio sanitario regionale;
 - c) l'Associazione garantisce che gli esperti e/o i consulenti aziendali siano coperti da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra professionali;
 - d) Eventuali sanzioni disciplinari a carico degli allievi saranno applicate su segnalazione dei docenti o dei responsabili dell'Associazione. In assenza di dolo o colpa grave imputabile agli allievi, è da escludere qualsiasi forma di risarcimento che l'Associazione intenda pretendere sia nei confronti degli studenti sia nei confronti dell'Istituto.
 - e) Il Dirigente non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con l'Associazione relativi allo svolgimento dell'attività sportiva.
 - f) E' fatto espresso divieto all'Associazione di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Dirigente. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.
 - g) Ciascun onere previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere nascente dal rapporto di lavoro fra l'Associazione ed i suoi esperti si intende ad esclusivo carico della stessa.
 - h) Le presenze giornaliere degli esperti e degli allievi e le attività svolte dovranno essere annotate quotidianamente su un apposito registro fornito dal Dirigente. La custodia e la corretta tenuta del registro saranno curate dall'Associazione che lo consegnerà al Dirigente al termine del corso.
 - i) Le attività di formazione saranno oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.



Art.6 - Obblighi a carico del Dirigente

1. Per le attività oggetto del presente contratto il Dirigente si impegna a corrispondere all'Associazione il compenso di Euro 675,00 (dico: seicentoseventantacinque/00) per l'attività di pallavolo. Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione delle attività, degli oneri fiscali, di IVA se dovuta o qualsiasi altro onere comunque denominato.
2. L'Impresa sarà personalmente responsabile per il versamento all'ente competente di ogni imposta da essa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione ai compensi corrisposti.
3. L'ammontare del compenso verrà pagato, soltanto, se attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto.

La somma concordata esplicitata per le prestazioni pattuite sarà pagata:

- solo per le ore di attività effettivamente svolte dagli esperti nominati;
- previa presentazione delle fatture elettroniche originali che saranno intestate all'I.C. Pescara 7 - C.F. 91117670686 - Via Virgilio 27 CAP.65127 località Pescara (Pe);
- Le fatture dovranno riportare il numero di protocollo del presente contratto ed i nominativi degli esperti che hanno collaborato all'attività con l'indicazione della prestazione e l'importo lordo;
- Le fatture aziendali sono sottoposte al regime dello split payment, di cui all'articolo 1, comma 629 della legge 190 del 23/12/2014;
- Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 7 Trattamento previdenziale

1. Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art. 8 Responsabilità verso terzi

Il Dirigente non assume responsabilità di alcun genere nei confronti di terzi per eventuali impegni assunti dall'**Associazione** relativi allo svolgimento della presente prestazione, né per eventuali danni o incidenti che potrebbero insorgere durante lo svolgimento dell'azione formativa e né tanto meno per il tragitto che lo stesso percorre per il raggiungimento e l'allontanamento della sede del corso.

Art.9 Recesso unilaterale

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C., che il **Dirigente** potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Dirigente dovrà comunicare all'**Associazione** per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti con effetto immediato.

All'**Associazione** sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa in ore, dell'attività espletata concordata.

Art. 10 Risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 del c.c. le parti convengono che per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

2. In caso di risoluzione del presente contratto l'**Associazione** dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 11 – Sospensione delle attività

1. In caso di urgenza o per eventi legati alla situazione emergenziale epidemica è consentita al Dirigente la sospensione dell'attività.

Art. 12 Registrazione

1. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso in virtù dell'art.1 lettera b) della parte II della Tariffa Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall'art.10 della stessa norma per gli esperti aventi altro impiego lavorativo. Le spese di registrazione sono a carico dell'Azienda, come pure le spese di bollo, così come previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter introdotti dalla legge 27/12/1975, n°790 al Regio decreto 2440/1923.

Art. 13 Foro competente

1. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del **foro di Pescara**. Resta inteso che tutti gli atti inerenti a controversie, etc., saranno inviati da parte del Dirigente, secondo quanto previsto dall'art.1 (comma 1), articolo 5 (comma 1), art. 43 (commi 1,3,4 e 5) del R.D. 30/10/1933, n.611 e art.10 della legge 3 aprile 1979, n. 103;presso **l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila**.

Art.14 Trattamento dati sensibili e privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) D, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza;

2. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 del richiamato regolamento e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati ivi previsto. Per il trattamento dei dati per l'istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA **Gabriella Pergolini**;

3. Inoltre i dati personali forniti all'Azienda o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività ludico-ricreativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso in cui tiene le lezioni. Resta inteso che **l'IC. "Pescara 7"** depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.

Per l'Associazione viene individuato il Sig. Vettrano Massimiliano, nato il 28/05/1951 a Esperia (FR).

Art.15 Pubblicità

1. Il presente contratto è pubblicato all'albo dell'istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 15, comma 2 del D.lgs 20 aprile 2013, n°33, gli estremi, l'oggetto e il compenso onnicomprensivo, del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto - www.icpescarasette.edu.it- nella sezione "**amministrazione trasparente**".


Art. 16 Registrazione interna

1. Il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti dell'istituto, così come previsto dall'art. 22, comma 1 lettera c) del decreto interministeriale 129/2001.

Art. 17 Rubriche

1. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante per essere utilizzate quali strumenti di interpretazione del presente contratto.

Art. 18 Vigilanza e controllo



1. **Il Dirigente** si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Associazione, anche sulla base di schede di valutazione o altri strumenti di rilevazione concordate, riservandosi di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione, fermo restando quanto definito nel presente contratto.

Art. 19 - Visto di legittimità da parte della Corte dei Conti

1. Il presente contratto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Corte dei Conti - Sezione controllo legittimità Stato - perché non rientrante nella tipologia prevista dall'art.17, commi 30 e 30bis, della legge 38/2/2009, n°102, giusta delibera della Corte dei Conti n°20 del 12/11/2009.

Art. 20- Dichiarazioni inerenti alla status giuridico-fiscale-contributivo- penale

1- Per ciò che attiene la rubrica di questo articolo, è parte integrante del presente contratto la dichiarazione dell'Impresa.

Art. 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari - obblighi dell'Azienda

Il presente contratto, per su natura è assoggettato alla Disciplina della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.


L'Azienda in proposito dichiara:

Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Che provvederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della più volte citata legge 136/2010 e successive modificazioni.

Che qualora nel prosieguo del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni.

Di comunicare il "conto corrente dedicato".



Art. 22 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari - obblighi del Dirigente

Il Dirigente comunica che per il presente contratto è stato regolarmente richiesto all'ANAC (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) il codice CIG, corrispondente al **N° ZC53266FA7**. Il codice CIG suddetto sarà riportato per tutti gli atti contabili inerenti al presente contratto.

Art. 23 Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Art. 24 - Responsabile del procedimento istruttorio

Il responsabile del procedimento amministrativo è stato individuato nella persona del Direttore SGA: Gabriella Pergolini.



Art.25 – Modalità d'impugnativa

Il presente contratto è pubblicato all'albo dell'istituto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del DPR 8/3/1999, n°275 e successive modificazioni, avverso lo stesso è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine è possibile, trattandosi di materia di lavoro, inoltrare ricorso al giudice unico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 Allegati

Il presente contratto è corredato dalla seguente documentazione:

1. curriculum vitae degli esperti;
2. Copia dell'iscrizione alla camera del Commercio;
4. Dichiarazione sostitutiva e tracciabilità;
5. Patto di integrità.

Il presente contratto, scritto, letto è stato sottoscritto liberamente dalle parti costitutesi in data 08.07.2021 presso l'ufficio del Dirigente.

Lo stesso è redatto in 2 (due) copie siglate dal Dirigente e dal rappresentante dell'Azienda.

Il Rappresentante legale dell'Associazione

Dott. Massimiliano Vettrano

**DANNUNZIANA
VOLLEY SCHOOL**

Il Dirigente scolastico

Dott. Rossella Di Donato

